

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SENALDI, CACCIA, TEDESCHI, CAMPAGNOLI, ORSENIGO, STEGAGNINI, BOSCO BRUNO, ROCCHI, SAVIO, SARETTA, SCAIOLA, FRANCHI ROBERTO, VECCHIARELLI, PERUGINI, ZOLLA, ZOSO, CAFARELLI, BECCHETTI, LA RUSSA, TESINI, BALZARDI, FERRARI BRUNO, CARELLI, SULLO, RUBINO, BIANCHINI

Presentata il 10 luglio 1986

**Aggiornamento dell'indennità spettante ai componenti
le commissioni elettorali comunali e mandamentali**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge si propone di rivalutare l'importo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni elettorali mandamentali, nonché delle relative sottocommissioni

Detti importi sono attualmente fissati in lire tremila per ogni seduta, in virtù della legge 5 giugno 1967, n. 417. Risulta che, a causa dell'esiguità di tale somma, siano insorte difficoltà e comprensibili malumori in occasione delle composizioni delle commissioni in questione. Risulta, del pari, che alcune amministrazioni locali abbiano cercato di rime-

diare alla riferita situazione deliberando aumenti dei compensi in parola e incontrando tuttavia la censura degli organi di controllo per vizio di illegittimità, a causa della riserva di legge cui è subordinata la materia

Di fronte alla palese necessità di un aggiornamento che tenga conto della svalutazione monetaria, si ritiene che la nuova misura dei compensi spettanti ai componenti le commissioni elettorali comunali e mandamentali — e relative sottocommissioni — possa essere identica a quella dell'indennità di presenza spettante, rispettivamente, ai consiglieri comunali e ai consiglieri provinciali

Come noto tali indennità, differenziate in rapporto al numero degli abitanti, sono attualmente stabilite dagli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in ragione di:

quanto ai consiglieri comunali:

lire 15.000, per i comuni sino a 30 mila abitanti;

lire 25.000, per i comuni da 30.001 a 250 mila abitanti;

lire 40.000, per i comuni da 250.001 a 500 mila abitanti;

lire 70.000, per i comuni con oltre 500 mila abitanti;

quanto ai consiglieri provinciali:

lire 25.000, per le province sino a 250 mila abitanti;

lire 30.000, per le province da 250.001 a 500 mila abitanti;

lire 50.000, per le province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;

lire 70.000, per le province con oltre 1.000.000 di abitanti.

La differenziazione per scaglioni di abitanti ha il pregio di tenere conto, anche per le commissioni elettorali comunali e mandamentali, della diversità di impegno richiesto ai suoi componenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai componenti le commissioni elettorali comunali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della commissione e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

ART. 2.

1. Ai componenti le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali di cui agli articoli 21 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della commissione e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

ART. 3.

1. Rimane fermo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti le commissioni di cui agli articoli precedenti, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.